



**COMMISSARIO DI GOVERNO**  
*contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*  
*ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014*

DECRETO N. 1076 del 11-04-2019

**OGGETTO:** ME 121\_A SINAGRA - "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra CUP J69D14000270001 - CIG 5822257677

Rideterminazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione degli immobili necessari per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento.

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- VISTO** l'art. 15 della Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d' accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii., che disciplina gli accordi fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO** l'art. 2 comma 240, della L.191 del 23 dicembre 2009, con cui è disposto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con Delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 - fg. 297;
- CONSIDERATO** che con il predetto Accordo di programma, la copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 19, a copertura degli interventi identificati dalla Lettera A, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, a copertura degli interventi della Lettera B;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, "Disposizioni Urgenti di Protezione Civile", con la quale, il Commissario Straordinario Delegato - nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n.26 - provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell'Accordo di programma sopra citato;
- VISTO** l'art.5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art.17, comma 1, del D.L.30 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;
- VISTO** l'art.21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art.17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n.195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.26;



- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011- Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del Dlgs195/2009, ed in particolare l'art.1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** il parere del 15.04.2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- CONSIDERATO** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- VISTO** il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s. m. i.;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTA** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.05.2015, modificativo del D.P.C.M. 24.02.2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art.10, comma 11, del citato D.L. n. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
- VISTA** la nota protocollo n. 5834 del 31.12.2015 con la quale il Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014, ha autorizzato la prosecuzione delle attività del relativo Ufficio fino all'ultimazione delle attività previste dai citati accordi;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana n. 570 del 15 settembre 2017 con il quale, tra l'altro, il Dott. Maurizio Croce è stato nominato soggetto attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuarsi nella Regione siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" per le parti ancora in vigore;
- CONSIDERATO** che, nell'ambito degli interventi elencati nel citato allegato 1 all'Accordo di Programma con codice di identificazione contraddistinto dalla lettera A, è compreso l'intervento individuato con il codice ME121 A , riguardante l'esecuzione di "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra per un importo di € 2.500.000,00 complessivamente;
- VISTA** la nota prot. n. 2159 del 21/02/2011, acquisita agli atti al prot. n. 156 del 26/02/2011, con la quale il Comune di Sinagra ha dato la propria disponibilità al Servizio tecnico interno sia per

la fase progettuale che esecutiva in quanto provvisto di tecnico comunale ing. Francesco Cappotto (già allegata al Decreto n. 207 del 09/04/2015);

**VISTO** il Decreto n. 26 del 23/02/2011 con il quale l'ing. Giuseppe La Placa, in servizio presso la Struttura del Commissario Straordinario, è nominato Responsabile Unico del Procedimento (già allegato al Decreto n. 186 del 02/04/2015);

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 379 del 18/06/2014, con il quale è stato finanziato l'importo complessivo di € 2.500.000,00 necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto (già allegato al Decreto n. 186 del 02/04/2015);

**VISTA** la dichiarazione "di avere la disponibilità delle aree interessate dai lavori di cui in oggetto" avente prot. 11808 del 12.11.2014 del comune di Sinagra (assunta al prot. 5414 del 13.11.2014 di quest'Ufficio) del responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. e D.L. Ing. Francesco Cappotto;

**VISTO** il contratto d'appalto dei lavori di che trattasi sottoscritto in data 20/11/2014 tra il Soggetto Attuatore e la ditta Angelo Russello Spa registrato all'Agenzia delle Entrate Palermo 2, in data 20/11/2014 al n. 5091 serie 3;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori del 12.01.2015;

**VISTO** il Decreto Commissariale n° 422 del 10.09.2015 con cui - a seguito della richiesta del progettista e D.L. Ing. Francesco Cappotto di accredito delle somme previste in progetto per indennità di esproprio con onere del comune di Sinagra a rendicontare dettagliatamente la spesa sostenuta per ogni pagamento effettuato- è stato disposto il pagamento, nell'ambito dell'intervento di che trattasi, dell'importo di € 33.226,99 sul conto della Tesoreria Unica n° 0305484 intestato al comune di Sinagra (ME) per la liquidazione degli oneri di esproprio e servitù, di cui al piano particellare di esproprio e stima delle indennità redatto dal progettista ing. Francesco Cappotto;

**VISTO** il Certificato di ultimazione dei lavori del 22.4.2016;

**VISTA** la nota prot. 134 dell'11/01/2017 (a firma congiunta del RUP e del Soggetto attuatore pro-tempore) indirizzata al Sindaco del comune di Sinagra, in cui, tra l'altro, si evidenziava che la D.L. non aveva ancora emesso il conto finale dei lavori, per cui il Collaudatore non ha ancora ricevuto tutti gli atti propedeutici al collaudo e che secondo la Cassazione Civile il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, deve ritenersi funzionalmente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Pertanto si invitava il Sindaco del Comune di Sinagra a prendere i necessari opportuni provvedimenti nei confronti del proprio responsabile dell'area Pianificazione urbanistica Edilizia privata e LL.PP.;

**VISTA** l'ulteriore nota prot. 3859 del 13/07/2017 di sollecito (a firma congiunta del RUP e del Soggetto attuatore pro-tempore) indirizzata anche al Sindaco del comune di Sinagra, in cui si è ribadito, tra l'altro, che l'Ufficio del Commissario ha posto in essere tutte le azioni di cui poteva disporre per cui si invitava nuovamente il Sindaco del Comune di Sinagra a prendere i necessari opportuni provvedimenti nei confronti del proprio Responsabile dell'area Pianificazione urbanistica Edilizia privata e LL.PP. (D.L.) affinché il Collaudatore sia messo in condizioni di poter collaudare i lavori, quindi mettere quest'Ufficio nelle condizioni di poter pagare la rata di saldo;

**VISTA** l'ennesima nota del R.U.P. prot. 6012 del 31/10/2017 indirizzata, tra l'altro al D.L. e al Sindaco del comune di Sinagra in cui si precisava che non era nelle condizioni di poter autorizzare la corresponsione della rata di saldo, perché subordinata all'emissione del Certificato di collaudo che può essere emesso dal Collaudatore dopo aver ricevuto dal R.U.P. la Relazione sul conto finale che può essere emessa dal R.U.P. dopo aver ricevuto dal D.L. il Conto finale dei lavori accompagnato dalla opportuna relazione e dagli atti previsti ai punti



a), b), c), d), e) f), g), h), i), l), m) ed n) del 2° comma dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010. Il D.L. -Ing. Francesco Cappotto- dipendente del comune di Sinagra deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (norma che, in virtù dell'art. 58 legge 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 93 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali). Pertanto eventuali danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, per cui restava ancora in attesa degli indispensabili atti della D.L. al fine di poter predisporre la Relazione sul conto finale da inoltrare al Collaudatore affinché lo stesso sia messo in condizioni di poter, eventualmente, collaudare i lavori;

**VISTA** la nota del D.L. prot. 1315 del 31/01/2018, assunta al prot. 650 di pari data di quest'Ufficio, con cui ha trasmesso lo stato finale dei lavori per l'importo di € 74.139,12, firmato con riserva dall'Impresa senza la necessaria Relazione sul conto finale e relativi allegati (ex art. 200 D.P.R. 207/2010);

**VISTA** la nota del R.U.P. prot. 813 del 07/02/2018 con cui ha richiesto al D.L. la Relazione riservata ai sensi dell'art. 240 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (con l'invito di trasmettere tempestivamente la Relazione sul conto finale e l'avviso che il pagamento di maggiori oneri derivanti dall'eventuale riconoscimento delle riserve dell'Impresa e degli interessi per ritardato pagamento della rata di saldo, dovrà essere addebitato alla D.L., pertanto -in tale ipotesi- si dovrà segnalare alla Procura della Corte dei Conti l'operato della D.L. per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità contabile) e al Collaudatore la Relazione riservata ai sensi dell'art. 225 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

**VISTA** la nota del R.U.P. prot. 891 del 13/02/2018 con cui ha richiesto al comune di Sinagra la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010;

**VISTA** la nota pec del 27/02/2018 dell'Avv. Giuseppe Caminiti (in nome e per conto del Sig. Prestimonaco Alessandro), assunta al prot. 1332 del 28/02/2018 di quest'Ufficio, con cui comunica che si ritrova ad avere il terreno di sua proprietà in c.da Mulinazzo in Sinagra, contraddistinto in catasto al foglio di mappa 4, particelle nn. 482, 27,22 e 455 occupato nonché oggetto di servitù per gli ammorsamenti della paracolata, oltre ad aver subito danni all'impianto di irrigazione, il tutto in spregio della normativa prevista in materia, arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione e non ha ricevuto nessun risarcimento e/o indennizzo per la suddetta indebita occupazione né per gli ingenti danni subiti;

**VISTA** la nota Sindacale prot. 6947 del 13/06/2018 con cui il Comune di Sinagra comunica che "con Provvedimento della Procura della Repubblica di Patti, l'Ing. Francesco Cappotto, già responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, nonché progettista e Direttore dei Lavori dell'intervento in epigrafe, è stato sospeso da ogni attività per mesi 11". Conseguentemente l'Amm.ne del Comune di Sinagra, con Deliberazione G.M. n° 65 del 18/05/2018 ha incaricato della relativa Responsabilità l'Ing. Renato CILONA, in servizio presso il Comune di Furnari (ME) ai sensi dell'art. 1-comma 557- della legge 311/2004";

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 720 del 26/07/2018, con il quale è stato nominato Direttore dei Lavori l'Ing. Renato Cilona, in sostituzione dell'Ing. Francesco Cappotto;

**VISTA** la nota prot.4882 del 23.04.2018 (assunta al prot.n°2693 del 24.04.2018 di quest'Ufficio) con la quale l'Amministrazione Comunale ha trasmesso la Determina del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici n°13 del 13.03.2018 di affidamento dei servizi tecnici relativi ai

frazionamenti delle aree interessate dall'intervento di cui all'oggetto al Geom. Gioele Antonio Fasolo;

**VISTA** la nota prot.3091 del 18.03.2019 (assunta al prot.n°2085 del 21.03.2019 di quest'Ufficio) con la quale il Responsabile dell'Area Pianificazione del Comune di Sinagra ha trasmesso Piano Particellare di Esproprio Definitivo con il relativo calcolo dell'indennità di esproprio, a firma del Geom. Gioele Antonio Fasolo;

**VISTA** la nota prot.3091 del 18.03.2019 (assunta al prot.n°2085 del 21.03.2019 di quest'Ufficio) con la quale il Responsabile dell'Area Pianificazione del Comune di Sinagra ha evidenziato che il decreto di esproprio non è stato ancora emanato, per una serie di criticità emerse nelle procedure espropriative originarie e che agli atti dell'ufficio è stata rinvenuta una carente e parziale documentazione tecnica ed amministrativa in merito alle procedure espropriative;

**RITENUTO** necessario di poter definire utilmente e legittimamente le complesse ed articolate procedure espropriative dei lavori di cui in argomento;

**CONSIDERATO** che con Decreto Commissariale n. 379 del 18/06/2014, è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

**CONSIDERATO** che a seguito della ultimazione dei lavori è stato possibile individuare con esattezza le aree interessate all'esproprio procedendo ai frazionamenti approvati dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Messina con protocollo n. 2018/173620 e 2018/174372;

**VISTA** la nota n.3091 del 18-03-2019, acquisita al nostro protocollo con n.2085 del 21-03-2019 con cui il Responsabile dell'Area Pianificazione, Ing. Renato Cilona, ha trasmesso: il Piano Particellare Definitivo, l'elenco ditte con le indennità di esproprio provvisorie, i tipi di frazionamento n.prot.173620 del 08/10/2018 e n.174372 del 09/10/2018 approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Messina redatti dal tecnico incaricato dal comune di Sinagra Geom. Gioele Antonio Fasolo

**VISTA** la suddetta documentazione nella quale, inoltre, è stato redatto l'elenco delle ditte e la rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o occupazione, per un importo complessivo presunto pari ad € 28.760,33 oltre oneri come per legge;

*Ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato ed avvalendosi dei poteri definiti nell'ex legibus n.116/2014 e 164/2014 e nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate in premessa*

## DECRETA

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

### Articolo 1

L'indennità provvisoria di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori **ME 121\_A SINAGRA** - "Drenaggi e gabbioni in Contrada Mulinazzo" nel Comune di Sinagra è rideterminata ai sensi dell'art.20 del T.U. come previsto nella relazione tecnica predisposto dal tecnico incaricato dal comune di Sinagra Geom. Gioele Antonio Fasolo di "Rideterminazione indennità di espropriazione a seguito dei tipi di frazionamento con l'esatta quantificazione delle aree da espropriare" allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

### Articolo 2

Il presente Decreto deve essere notificato ai proprietari i quali entro trenta giorni possono comunicare che condividono la determinazione dell'indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile.



### **Articolo 3**

Ai proprietari che condividano la determinazione dell'indennità è riconosciuto un acconto dell'80% dell'indennità previa autocertificazione attestante la libera e piena proprietà del bene.

### **Articolo 4**

I proprietari che condividano la determinazione dell'indennità di espropriazione e dichiarino l'assenza di diritti di terzi sono tenuti a depositare la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene entro sessanta giorni dalla comunicazione di condivisione dell'indennità.

### **Articolo 5**

Qualora sia stata condivisa l'indennità e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene può essere concluso l'atto di cessione o l'emissione del decreto di espropriazione previo pagamento dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea. Nel caso in cui il proprietario percepisca l'indennità e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

### **Articolo 6**

Nel caso in cui il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza dei diritti di terzi sul bene ovvero senza depositare la documentazione di cui sopra, ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante, si provvederà ad emettere il decreto di esproprio previo deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa Depositi e Prestiti.

### **Articolo 7**

I proprietari che non condividono l'indennità possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti entro il termine di trenta giorni. Decorso detto termine, gli stessi possono comunicare, entro il termine di giorni venti, se intendano avvalersi per la determinazione dell'indennità del procedimento di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, e in caso affermativo designare un tecnico di propria fiducia. Qualora non pervenga alcuna comunicazione nel termine suindicato, si provvederà a richiedere la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione alla Commissione Provinciale competente ai sensi dell'art. 21 comma 15 del DPR 327/2001.

### **Articolo 8**

Si avverte che decorsi inutilmente trenta giorni la rideterminazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione si intende non concordata e sarà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti. Effettuato il deposito si provvederà ad emettere il decreto di esproprio.

### **Articolo 9**

I soggetti espropriandi possono convenire la cessione volontaria del bene o della sua quota di proprietà in ogni fase del procedimento espropriativo, e comunque fino alla data in cui è emesso il decreto di esproprio.

### **Articolo 10**

I proprietari espropriandi, anche se non intendono condividere la determinazione dell'indennità sono in ogni caso tenuti ad indicare il numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 11 del DPR 29.09.1973 n. 605.

### **Articolo 11**

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta un'indennità di occupazione da computare ai sensi dell'art. 50 comma 1 del DPR 327/2001 cit., pari per ogni anno ad un dodicesimo di quanto

dovuto per l'esproprio dell'area e, per ogni mese e frazione di mese una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

#### Articolo 12

Di dare mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. del Comune di Sinagra di provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione del presente decreto.

#### Articolo 13

Il presente Decreto, ai sensi del d.lgs. 33/2013, dovrà essere pubblicato sul sito on-line [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) della Struttura commissariale e sarà notificato al Responsabile Unico del Procedimento Ing. La Placa Giuseppe, al Direttore dei lavori Ing. Renato Cilona, al Comune di Sinagra, nonché ai settori Monitoraggio e Finanziario dell'Ufficio del Commissario di Governo per quanto di competenza.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento avanti al TAR competente per territorio, o in alternativa ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione dell'indennità, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 327/2001.*

Soggetto Attuatore  
(Dott. Maurizio Croce)

